



**DELIBERA N. 4/23/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETÀ FIORENZA HI-FI S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ERNICA TV”) PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8,  
COMMA 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 gennaio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lazio le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lazio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ad esso delegate dall’Autorità, con nota prot. n. 17250 del 5 luglio 2022, trasmessa tramite PEC all’indirizzo [ernicativ@pec.it](mailto:ernicativ@pec.it), ha chiesto alla società Fiorenza Hi-Fi S.r.l., autorizzata alla fornitura



del servizio media audiovisivo in ambito locale “ERNICA TV”, di trasmettere, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della nota, le registrazioni dei programmi diffusi da quest’ultimo nel periodo compreso tra l’1 ed il 31 maggio 2022.

Il suddetto Comitato, non avendo ricevuto riscontro alla citata richiesta del 5 luglio 2022 e ad un successivo sollecito del 19 ottobre 2022 inviato tramite PEC all’indirizzo [ernicatv@pec.it](mailto:ernicatv@pec.it), con nota del 7 novembre 2022, invitava nuovamente la società Fiorenza Hi-Fi S.r.l. a trasmettere le registrazioni dei programmi diffusi da “ERNICA TV”, nel periodo compreso tra l’1 ed il 31 maggio 2022 inviando la richiesta all’indirizzo PEC [fiorenzahifisrl@pec.it](mailto:fiorenzahifisrl@pec.it).

Con nota prot. n. 26632 del 15 novembre 2022 la società Fiorenza Hi-Fi S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta del CO.RE.COM. Lazio rappresentando, tra l’altro, che nonostante al momento della ricezione della citata nota del 7 novembre abbia immediatamente tentato di estrarre le registrazioni della programmazione relativa al periodo richiesto, la cartella *Legal-rec* dove il PC registra tutto per 90 giorni è risultata vuota, precisando altresì di non poter fornire le registrazioni richieste in quanto le stesse non risultavano più presenti nel sistema informatico di registrazione di cui è dotata l’emittente, programmato per conservare gli ultimi 90 giorni di trasmissioni nel rispetto degli obblighi posti dalla normativa vigente a carico dei fornitori di servizi media.

Con provvedimento CONT. N. 1 ANNO 2022/N° PROC. 1/22 del 17 novembre 2022, notificato alla società Fiorenza Hi-Fi S.r.l., il CO.RE.COM. Lazio, preso atto della suddetta comunicazione del 15 novembre 2022, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS per violazione dell’obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione.

## **2. Deduzioni della società**

La società Fiorenza Hi-Fi S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota prot. n. 27497 del 28 novembre 2022 ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- il problema è stato sostanzialmente determinato dall’invio della richiesta del 5 luglio 2022 da parte del CO.RE.COM. Lazio ad un indirizzo PEC errato in quanto l’indirizzo registrato dalla società è [fiorenzahifisrl@pec.it](mailto:fiorenzahifisrl@pec.it), mentre la richiesta del 5 luglio 2022 ed il successivo sollecito del 19 ottobre 2022 sono stati inviati all’indirizzo PEC [ernicatv@pec.it](mailto:ernicatv@pec.it);
- la società ha agito in buona fede in quanto nel corso di una telefonata intercorsa con una collaboratrice del CO.RE.COM. Lazio intorno al 10 novembre 2022 ha rappresentato immediatamente che l’indirizzo di posta elettronica certificata risultava errato, comunicando che avrebbe provveduto tempestivamente all’invio del materiale richiesto ma, nonostante ogni favorevole intenzione, come già rappresentato nella comunicazione del 15 novembre 2022, non ha potuto consegnare le registrazioni richieste poiché tutti i file relativi alle registrazioni del periodo compreso tra l’1 ed il 31 maggio 2022 erano stati eliminati per inserire le registrazioni successive, come confermato dalla società



produttrice ed installatrice del software di regia preposto all'archiviazione dei programmi.

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. LAZIO – considerata l'incombenza gravante sull' esercente l'attività radiotelevisiva di conservare la registrazione dei programmi televisivi trasmessi per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi e non ritenendo esimenti le argomentazioni difensive presentate dalla società Fiorenza Hi-Fi S.r.l. – con delibera n. DL 497/22 CRL/COM del 16 dicembre 2022, ha proposto di proseguire il procedimento con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Al riguardo non si ritiene di poter accogliere la proposta del suddetto Comitato per i seguenti motivi:

- la richiesta di trasmissione delle registrazioni dei programmi diffusi da “ERNICA TV”, avanzata dal CO.RE.COM. Lazio in data 5 luglio 2022 e rimasta priva di riscontro da parte della società Fiorenza Hi-Fi S.r.l., è stata reiterata, per il medesimo periodo di programmazione compreso tra l'1 ed il 31 maggio 2022, solo in data 19 ottobre 2022, quando era ampiamente trascorso il termine di tre mesi nel quale vige l'obbligo per i fornitori di servizi media di conservazione delle registrazioni dei programmi mandati in onda;

- non risulta dimostrata agli atti la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con atto n. CONT. N. 1 ANNO 2022/N° PROC. 1/22 del 17 novembre 2022, ovvero che la società Fiorenza Hi-Fi S.r.l. non abbia conservato la registrazione integrale dei programmi mandati in onda da “ERNICA TV”, nel periodo compreso tra l'1 ed il 31 maggio 2022 per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, come richiesto dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS. Al riguardo si osserva che nonostante l'archivio delle registrazioni dei programmi costituisca un importante strumento di vigilanza imposto agli editori radiotelevisivi anche allo scopo di poter risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e consentire le verifiche di conformità della programmazione alla normativa vigente da parte degli Organismi preposti, nel caso di specie il mancato riscontro alla richiesta formulata dal CO.RE.COM. Lazio in data 5 luglio 2022, reiterata in data 19 ottobre 2022 ed ancora in data 7 novembre 2022 non risulta di per sé circostanza idonea a costituire valida prova della mancata conservazione della registrazione dei programmi mandati in onda su “ERNICA TV” dall'1 al 31 maggio 2022 nei tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Fiorenza Hi-Fi S.r.l. per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. LAZIO nei confronti della società Fiorenza Hi-Fi S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba